

GIAN LUDOVICO MASETTI ZANNINI

ROMAGNA E ROMAGNOLI
TRA I «BREVI» DI CLEMENTE XIV

L'attenzione degli storici alla figura di Clemente XIV, ed al suo pontificato (1769-1774) il più breve, dopo quello di Innocenzo XII, che si ebbe nel secolo XVIII, fu centrata soprattutto sull'aspetto religioso-ecclesiastico, ed anche politico-diplomatico, molto spesso in stretta relazione al Breve *Dominus ac Redemptor* (del 21 luglio 1773) con il quale venne decretata la soppressione della Compagnia di Gesù. Molte cose furono perciò lasciate in ombra anche se, come è opportuno rilevare, moderne ricerche hanno affrontato altri problemi relativi al pontefice al suo tempo ed al suo governo temporale (1), che per esempio il Pastor aveva praticamente ignorato: egli infatti, come sintetizza il Dal Pane, «si limita ad accennare fugacemente alle strettezze finanziarie e a lumeggiare l'opera del papa a favore delle scienze e delle arti» (2).

Né le fonti, edite ed inedite, farebbero difetto a chi volesse affrontare qualche vecchio o nuovo argomento clementino, basterebbe l'esame dei Brevi di cui solo una parte esigua è riprodotta, con altri documenti papali, nel *Bullarium* (3) mentre i 135 volumi della *Secretaria Brevium*

(1) F. VENTURI, *Settecento riformatore*, II, Torino 1976, pp. 326-342.

(2) L. DAL PANE, *Lo stato pontificio e il movimento riformatore del Settecento*, Milano 1959, p. 52.

(3) *Bullarij Romani continuatio, summorum pontificum Clementis XIII, Clementis XIV, Pii VI, Pii VII, Leonis XII, Constitutiones, Literas in forma Brevis, Epistolas ad Principes Viros et alios, atque Alloquutiones complectens, quas collegit Andreas advocatus Barberi curiae Capitoli collateralis, additis summarijs, adnotationibus, indicibus opera et studio comitis Alexandri Spetia iuris consulti*, IV, Roma 1841.

dell'Archivio Segreto Vaticano attendono ancora una sistematica esplorazione (4).

Come è noto le materie dei Brevi oggi diversamente disciplinate erano state definite da Benedetto XIV con la bolla *Gravissimum* emanata l'8 dicembre 1745 e un lungo elenco ivi compreso indica le grazie che si dovevano privatamente spedire, sotto pena di nullità, dalla Segreteria dei Brevi: altari portatili e privilegiati, facoltà di erigere oratori privati, concessioni cavalleresche e nobiliari etc.; inoltre: avocazioni delle cause, estinzioni di liti; dispense da alcune leggi canoniche (età, tempi dell'ordinazione; esenzioni dal coro o dalla residenza dei beneficiati; dispensa per irregolarità etc.); concessione del titolo di arciconfraternita; conferme di decreti o di rescritti autentici; indulto a laici per amministrare benefici di *jus patronato* ed altro.

Gli uffici riguardanti il governo spirituale e quello temporale venivano conferiti con Brevi e tale fu l'estensione delle materia che atti di grande importanza, come la citata soppressione della Compagnia di Gesù, vennero promulgati con Breve. Sempre in quella forma si concedevano dalla Dataria le dispense matrimoniali; talune facoltà (dispense, indulti per oratori gentilizi, riduzione delle tasse dei Brevi per causa di povertà etc.) erano conferite dal Pontefice al Segretario dei Brevi: questa carica fu ricoperta dal cardinale Andrea Negroni dal 1769 al 15 febbraio 1775, fino a che egli non divenne prodatario (5).

Le minute dei Brevi sono conservate nei volumi citati insieme ad altri documenti, come l'istanza della persona fisica o morale per ottenere grazia, cosicché nella quasi generalità dei casi ora esaminati è possibile seguire non soltanto l'*iter* del negozio, ma anche quasi sempre di conoscere le fonti che giustificano la domanda e la concessione. E questo è molto importante, sia pure in rapporto alla materia trattata, perché quelle espressioni rituali ed abbastanza generiche esemplate nel Breve trovano una precisa collocazione negli atti preparatori sui quali si fonda la giustizia di un provvedimento che in sé è di grazia.

Nella maggior parte dei casi, sia il testo, che la notizia dei Brevi di cui ora intendiamo riferire, sono inediti. Alcuni di essi si trovano nel

(4) Archivio Segreto Vaticano, *Secretaria Brevium* (d'ora in avanti ASV, Brevi), Voll. 3667-3802.

(5) G. MORONI, *Breve apostolico*, «Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica», VI, Venezia 1840, pp. 115-125. Vedi anche G. BATTELLI; *Brevi*, «Enc. Cattolica», III, Città del Vaticano 1949, coll. 79-80 e bibl. cit. Il Breve di soppressione della Compagnia di Gesù, in *Bullarij Romani contenuatio*, IV, pp. 607-618.

Bullarium, dove naturalmente manca la parte istruttoria (essa va ricercata nel fondo dei Brevi), e cioè i privilegi ai Novanta Pacifici di Forlì (6), la concessione della scorta di dodici guardie al magistrato di Imola (7), la concordia tra le quattro Abbazie e la città di Ravenna (8), la erezione dell'ospedale dei Fatebenefratelli in detta città (9), la conferma della festa del 2 febbraio per la Madonna del Fuoco di Forlì (10). Inoltre altri documenti che non abbiamo trovato tra i Brevi, e cioè la erezione della confraternita della Immacolata Concezione di Faenza (11) e le Regole per il Collegio Ginnasi in Roma (12).

Attraverso l'esame dei Brevi, da cui traspare certamente l'amore di Clemente XIV per la Romagna, non sembra che, almeno nella generalità di quei provvedimenti (e salvo forse un caso), la grazia concessa sia stata frutto di una parzialità, e ciò per la ragionevolezza dei motivi per cui venne chiesta od elargita, ed anche per la quantità piuttosto esigua dei Brevi «romagnoli» in rapporto allo sterminato numero di quelli emanati nella stessa epoca per altre regioni e persone dell'Orbe cattolico.

La sola riserva potrebbe essere fatta per la questione giurisdizionale tra il Legato di Ravenna e la Comunità di Santarcangelo risolta dal papa in favore di quest'ultima.

In Lorenzo Ganganelli prima ed in Clemente XIV poi fu sempre vivo l'amore alla terra natia: ci limiteremo a citare per il periodo anteriore al pontificato, le *Tre lettere del Cardinale Ganganelli* agli Anziani di Santarcangelo allorché, a loro nome l'avvocato Gian Felice Garatoni agente della Comunità in Roma presentò i voti augurali per la Porpora ricevuta dal concittadino, insieme al loro dono: «un sontuosissimo regalo di un ben formato cabaré e teiera di argento con una buona provvigione di cioccolata», come scriveva il neo porporato nel novembre 1759, soggiungendo: «Sempre più resto ammirato delle generose dimostrazioni di buon cuore, che loro mi danno, poiché, oltre quelle fatte pubbliche nella propria patria, hanno pur anche voluto autenticarle col surriferito bellissimo dono» (13).

(6) *Bullarj Romani continuatio*, p. 81.

(7) *Ibid.*, p. 83.

(8) *Ibid.*, p. 417.

(9) *Ibid.*, p. 579-80.

(10) *Ibid.*, pp. 623-626.

(11) *Ibid.*, p. 643.

(12) *Ibid.*, pp. 728-732.

(13) A. CAMPANA, *Tre lettere del Cardinale Ganganelli*, «Numero unico, Pro Monumento ai Caduti di Santarcangelo di Romagna», Santarcangelo 1925, p. 4.

Dieci anni dopo, per gli ancor più solenni festeggiamenti e per l'ambasceria dello stesso Garatoni e di Gaetano Marini, il nuovo pontefice ricorderà i concittadini («inter quos nati sumus») benedicendo la patria, ora divenuta sua figlia («patriae nostrae, quam nunc, ut charissimam filiam complectimur») (14).

In tale spirito venne risolta l'antica questione che, proprio nel 1769 si era acuita, della giurisdizione dei Viali, o Soprintendenti alle strade territoriali, che, appunto in quell'anno il cardinale legato Vitaliano Borromeo aveva cercato, momentaneamente riuscendovi, di impedire che divenisse oggetto di lite. In una sua lettera, datata Ravenna 23 marzo 1771, e diretta a monsignor G. De Simone Uditore del papa (il cosiddetto Uditore santissimo) il legato dopo aver detto del suo intervento presso il governatore di Santarcangelo perché non «fosse da quella Comunità impegnato in una dispendiosa lite», riferiva su alcuni provvedimenti presi o da prendere per mantenere la giurisdizione del Magistrato locale, senza ledere quella del Governatore ed in genere l'immunità ecclesiastica (15).

Nel frattempo era stata presentata al papa una istanza da parte degli Anziani e dei «comunisti», «per ottenere se non la privativa e del tutto indipendente giudicatura in grado ancor di ricorso e di appellazione dai decreti, che in qualunque modo venissero fatti dai soprastanti alle strade, la cumulativa almeno col Governatore, *attenendosi al solito*; come si esprimono nella memoria data a monsignor Uditore santissimo». Così scriveva da Santarcangelo il 21 maggio 1771 il Governatore Carlo Chioppi al cardinale Borromeo, ribadendo l'intransigenza sui diritti giurisdizionali del proprio ufficio, ma dicendosi pienamente disposto ad accettare il giudizio del papa, «offrendomi anzi fin da ora — egli prosegue — pel primo a venerare profondamente quanto verrà dal Santo Padre concesso e godrò sommamente che oltre questo faccia egli provare ai suoi amatissimi concittadini molti altri effetti della sovragrande sua beneficenza».

Ma il Governatore era tutt'altro che disposto ad arrendersi, e subito dopo quel formale atto d'ossequio, egli incalzava con altri argomenti: «Vero è però altresì che sarebbe opportuno un Commissario apostolico con pienissime facoltà a fine di far ritornare *in pristinum* molte strade del territorio usurpate del tutto o assai ristrette, e di far accomodare sta-

(14) ASV, Brevi, Vol. 3742, c. 80, 15 luglio 1769.

(15) ASV, Brevi, Vol. 3742, cc. 66-69.

bilmente con ghiaia dei due vicinissimi fiumi Uso e Marecchia le altre, che sono deteriorate all'estremo per pubblico e privato vantaggio, e massime per uso de' parrochi nel dover transitare per dover amministrare i santissimi Sacramenti agl'infermi, de' medici e chirurghi per agevolare loro la vigilanza alla salute de medesimi, giacché più e più volte, così i primi come i secondi ànno meco fatto molte doglianze» (16).

Il 25 maggio, scrivendo sempre da Ravenna all'Uditore il Legato trasmetteva il parere del Governatore soggiungendo del proprio: «Mio pensiero però sarebbe di non accordare ai pubblici rappresentanti nulla di più di quello che hanno avuto finora e che loro sia chiaramente dovuto» (17).

L'11 giugno, *ex audientia Sanctissimi*, fu dato il rescritto in senso completamente favorevole alle richieste de «Gli Anziani ed i Comunisti della Terra di S. Arcangelo nella Provincia di Romagna» (18). Il papa infatti, «*oratorum supplicationibus inclinatus, benigne annuit pro gratia iuxta petita*» confermando ciò il diritto e la prerogativa della Comunità per la nomina dei Viali e inoltre la loro speciale e privativa giurisdizione, basandosi, sul punto di diritto, sugli statuti, la consuetudine e le disposizioni dei cardinali legati, Barberini (nel 1696) e, più recentemente Borromeo. La Comunità avrebbe così potuto eleggere i due ufficiali (Viali) con piena giurisdizione («*in exclusionem quoque gubernatoris alteriusve localis superioris*»), con potestà di costringere anche gli ecclesiastici, se alla visita fosse intervenuto il loro deputato, al pagamento degli oneri purché e solo dopo che il Vicario foraneo in prima ed il Vescovo di Rimini in seconda istanza avessero concesso l'esecuzione. Per i laici invece i ricorsi dovevano essere presentati alla cumulativa giurisdizione del Magistrato locale e del Governatore (19).

Ciò era proprio quanto, sempre in contraddittorio con la Comunità, rappresentata dall'avvocato Garatoni, quanto, il Borromeo, fino all'ultimo, aveva cercato di scongiurare (20).

(16) Ibid., cc. 64-71.

(17) Ibid., c. 67^r.

(18) Ibid., cc. 53^r-55.

(19) Ibid., c. 56^r.

Quella magistratura trovava il suo fondamento nello *Statutum Terrae Sancti Archangeli, duplici undice illustratum*, Ravenna 1669. Un esemplare, con glosse coeve ed al quale sono allegati documenti, come la versione italiana del Breve del 1° Aprile 1772 si trova nella biblioteca del professore Augusto Campana. Desidero esprimere il mio grazie al prof. Campana per la spontanea cortesia con la quale me lo ha dato in visione.

(20) Cf. in app. docc. I, a-b.

Per maggior tranquillità gli Anziani fecero ricorso al cardinale Negroni chiedendogli di impetrare con un Breve ciò che il papa aveva concesso (e cioè «la conferma dei statuti, della consuetudine e delle definizioni de' signori Cardinali [...] la facoltà di procedere contro li trasgressori») specialmente in ordine alle pene: «Il che — prosegue il memoriale — è troppo necessario, atteso che secondo gli Statuti le pene comminate contro i trasgressori sono in oggi sì tenui, che gli adiacenti alle strade di buona voglia pagherebbero più volte le pene anziché adempire il lor dovere; le quali pene perciò furono aumentate nelle riferite capitolazioni, e rispettive conferme, acciò si rendessero più temibili; e però per poter procedere colle pene della capitolazione senza contradizione, sembra opportuno il confermare espressamente anche la detta capitolazione» (21).

Il 24 marzo 1772, dopo la relazione fatta dall'Uditore, fu dato il favorevole rescritto (22) cui seguì il Breve del 1 aprile (23).

Sempre per quanto riguarda concessioni o conferme di grazie fatte a Comunità con Breve apostolico, troviamo, per Imola, lo «indultum defendi custodiam duodecim militum in functionibus publicis» cui intervenisse il magistrato (24) e la approvazione del lodo del cardinale Vitaliano Borromeo circa la giurisdizione della Comunità e Consiglio di Imola su Casola, Riolo e Mordano. Per oltre due secoli e mezzo, cioè dalla Bolla di Giulio II *Singularis vestra* emanata il 4 novembre 1504, fino all'anno 1766, i diritti degli Imolesi erano stati rispettati, avendo nel frattempo altri pontefici rafforzato, con successive conferme e con altri privilegi, quei primi. La lite tra la città e i castelli durò alcuni anni, fino a tanto che Clemente XIV non ne investì il Borromeo (19 gennaio 1771). Questi «dichiarò competere alla città oratrice il diritto di eleggere ogn'anno il giudicante de' suddetti castelli, il quale abbia facoltà di giudicare nelle cause civili, e quelle decidere, di assistere alli loro Consigli e presiedere a tutto il reggimento economico».

Con questo però gli animi non si erano placati, giacchè a causa di una interpretazione restrittiva che si attribuiva a lacune documentarie sembrò che i diritti acquisiti venissero annullati, venendo essi attribuiti ai giudicanti e non già al Consiglio di Imola cui ne spettava la nomina; gli

(21) ASV, Brevi, vol. 3742, c. 81, il testo delle capitolazione, *ibid.*, cc. 82^r-86^r.

(22) *Ibid.*, c. 86^v.

(23) *Ibid.*, c. 49.

(24) ASV, Brevi, vol. 3684, c. 124, cf. nota 7.

stessi procuratori della città, nonostante le riserve contenute nello strumento di procura per la pubblicazione del lodo (e cioè «che per detto istrumento, et laudo non s'intendessero in alcuna parte rivate e vulnerate le transizioni anteriori») avevano dovuto sottoscrivere un documento ritenuto svantaggioso per i diritti di Imola. Il rescritto del 2 marzo 1773 risolse quell'ultima controversia in senso favorevole al Consiglio ed al Magistrato di Imola (25).

Per la città di Forlì, nel giugno 1770, furono confermati i capitoli *super jure congrui* (26) mentre in precedenza Clemente XIV aveva confermato la concessione fatta da Clemente XIII dei privilegi alla magistratura dei Novanta Pacifici (27). Anche a Ravenna la magistratura di tal nome, istituita nel 1579 «colle facultà pontificie per la conservazione della pace tra i cittadini», ebbe analoga conferma di tali concessioni specie per la esazione dei dazi i cui proventi venivano spesi in opere pubbliche, come è documentato nella memoria sulla cui base venne redatto il Breve. Gli antichi diritti, contestati dalla comunità di Ravenna, furono definiti — come fu chiesto al papa — «nella guisa appunto che si è degnata di graziare la Congregazione del Numero di Forlì» (28). Il cardinale legato Vitaliano Borromeo aveva sostenuto le ragioni dei Novanta Pacifici (29); il Breve a lui diretto reca la data 6 dicembre 1773 (30).

Nell'aprile 1772 un Breve *Pro Communitate et Hominibus Civitatis Ravennae ac quatuor Abbatijis ejusdem Civitatis* aveva confermato la transazione tra le parti in ordine al pagamento degli oneri pubblici (31).

Secondo i voti della cittadinanza, assecondati con munificanza dal cardinale legato e dall'arcivescovo Antonio Cantoni, si provvide con Breve del 12 aprile 1773 al risanamento delle finanze dell'Ospedale degli Infermi ed alla cura dei ricoverati affidando quel complesso, che pareva destinato «a distruggersi», ai Fatebenefratelli «de quali — scrive l'arcivescovo al papa — ho sperimentato non meno l'attenta ed impareggiabile esattezza nel servizio degl'infermi, che la vantaggiosa economia» nell'ospedale di Faenza (32), nel periodo assai lungo (dal 1742 al 1765) in cui

(25) Cf. in app. doc. II, il testo del Breve, ASV, Brevi, vol. 3769, cc. 557-558, 583-584^r, 19 gennaio 1773.

(26) ASV, Brevi, vol. 3701, c. 118.

(27) ASV, Brevi, vol. 3682, c. 88.

(28) Cf. in app. doc. III.

(29) ASV, Brevi, vol. 3780, cc. 95-97.

(30) Ibid., cc. 90-91, 102^r, 5 dicembre 1773. Il Breve è diretto al cardinale legato Vitaliano Borromeo.

(31) ASV, Brevi, Vol. 3743, c. 139, vedi nota 8.

(32) Cf. in app. doc. IV. Il Breve, per il quale cf. nota 9, in ASV, Brevi, vol. 3769, c. 589, 16 giugno 1773.

egli era stato vescovo di quella diocesi (33).

Un altro gruppo di Brevi riguarda le nomine di governo in varie città di Romagna: per Faenza quella dei dottori in utroque Giovanni Carlo Vespignani nel giugno 1771 (34), Girolamo Conti nel settembre 1772 (35) e Fortunato Pesce nell'aprile 1774 (36); per Imola quella di Orazio Zerli, nel marzo 1772 (37) e per Cesena di Francesco Saverio Borghini, anch'essi dottori (38).

Sempre con Breve, sollecitato dalla Segreteria di Stato al cardinale Negroni con lettera del 4 giugno 1774 il conte Vincenzo Catoli, capitano d'una compagnia del presidio di Civitavecchia, al quale il papa aveva accordato «la sopravivenza colla futura successione alla carica di Sergente maggiore della provincia di Romagna occupata in oggi dal conte Guglielmo Gaddi», ottenne di poter restare al suo comando in attesa di poter assumere quello promessogli in Romagna (39).

Altre grazie in materia nobiliare furono conferite con Brevi a gentiluomini romagnoli, a cominciare da Tommaso Felice Saffi di antica e già nobile famiglia forlivese (dalla quale, come sarebbe superfluo il dirlo, discenderà Aurelio Saffi) insignito il 17 luglio 1771 del titolo trasmissibile di conte (40). Come in altri casi che poi si vedranno, la concessione si appoggia ai documenti, cioè all'istanza dell'interessato, ed agli attestati delle condizioni personali e sociali in cui egli si trovava.

Il Saffi dunque, rivolgendosi al papa, espone come la sua famiglia, sin dal 1513 avesse goduto «il luogo di Consiglio unico costitutivo della nobiltà e patriziato forlivese»; egli aveva contratto legittimo matrimonio con la nobile Livia Ercolani di pari sue condizioni; quanto agli antenati si dice che, da essi, fu sempre «dato saggio tanto nelle scienze che nelle armi». Perciò, «desiderando l'oratore di accrescere a sé e suoi discendenti un qualche maggior lustro, si fa ardito — egli conclude — di supplicare» il papa per quella concessione (41). Il memoriale suddetto, come quasi sempre accadeva per documenti analoghi presentati al pontefice od alle congregazioni, non è datato, ma è certamente coevo all'attestato

(33) Monsignor Cantoni fu Vescovo di Faenza dal 17 dicembre 1742 al 28 settembre 1767, allorché venne promosso alla Metropolitana di Ravenna, P.B.GAMS, *Series Episcoporum Ecclesiae Catholicae quotquot innotuerunt a beato Petro Apostolo*, Ratisbona 1873, p. 689.

(34) ASV, Brevi, vol. 3724, c. 179.

(35) ASV, Brevi, vol. 3754, c. 127.

(36) ASV, Brevi, vol. 3789, c. 85.

(37) ASV, Brevi, vol. 3741, c. 140.

(38) ASV, Brevi, vol. 3754, c. 225.

(39) ASV, Brevi, vol. 3792, c. 124; il Breve datato 22 giugno, *ibid.*, c. 123.

(40) ASV, Brevi, vol. 3726, c. 14.

(41) *Ibid.*, c. 15.

dei Conservatori della Libertà ecclesiastica della città di Forlì stilato il 26 giugno di quello stesso anno dall'avvocato Ottaviano Galeppini nobile di Forlì e primo segretario di quella comunità. Ivi si legge che Tommaso Felice Saffi «vive all'uso de' veri nobili e patrizi, e tratta e si mantiene con splendidezza e decoro, e che non solo non ha mai degenerato da suoi natali, ma anzi ha dato sempre riprova di gentiluomo onorato ed ornato in tutto di ottime qualità. La famiglia poi de' signori Saffi ha dati sempre alla patria cavalieri che hanno saputo contradistinguersi e nelle scienze e nell'armi guadagnando lustro e decoro a se medesimi e comunicandolo alla patria stessa, come costa da documenti autentici ed irrefragabili» (42).

Altri conti palatini nominati con Breve furono orazio Zorli nobile di Imola ed i nipoti, nel settembre 1772 (43), Ippolito Tonti di Rimini nell'aprile 1773 (44), i fratelli Antonio, Gaetano e Girolamo Baldini di Santarcangelo che chiesero al papa il 25 maggio 1773 «di volerli onorare con titolo «e presentavano li requisiti — come essi scrivono — per i quali si fanno coraggio di presentarsi alla Santità vostra» (45). Si tratta dell'attestato steso il 29 aprile 1773 dai «cittadini e consiglieri» dottori Francesco Pedroni Giannini, Alessandro Sartoni e don Giuseppe Maria Doni le cui firme vennero autenticate dal segretario della Comunità Domenico Zaricchi pubblico notaro in San Mauro. I detti consiglieri attestano che sin dal 1491 la famiglia Baldini ebbe quegli uffici di «magistrati, deputazioni, ambasciarie per interessi pubblici alli signori superiori e principi anco stranieri, in ogni affare che dal pubblico suole commettersi alle più abili qualificate e possenti famiglie». Prima di quell'epoca, però, non era stato possibile data la distruzione degli archivi esibire «prove più remote dell'antichità di questo casato». Si parla poi di matrimoni, di lauree dottorali e di un diploma (29 aprile 1623) del cardinale legato Alessandro Orsini che aggregava «ad altri militi [cavalieri aurati] o conti del sagra Palazzo Apostolico », Michel Arcangelo Baldini. Da ultimo si attestavano le migliori qualità nella persona di Antonio Baldini, già in possesso di una primogenitura fondata dallo zio, anch'egli di nome Michele Arcangelo e nuovamente investito nel 1735 di titoli cavallereschi e comitali (46).

(42) Ibid., c. 16.

(43) ASV, Brevi, vol. 3754, c. 35.

(44) ASV, Brevi, vol. 3767, c. 99.

(45) ASV, Brevi, Vol. 3768, c. 10. Il Breve del 25 maggio 1773, ibid., c. 9.

(46) Ibid., cc. 11^r-12^r.

Con un altro Breve fu conferito il 18 giugno 1774 il titolo di conte palatino a Domenico Avenali «patrizio imolese et uno de dodici Gonfalonieri di detta città» ed a suo figlio Evangelista Giovanni che ne avevano fatto richiesta (47).

Da ultimo, e verso la fine della sua vita, Clemente XIV provvide a confermare una concordia raggiunta sulla liquidazione dei beni e dei frutti dalla primogenitura Gambalunga in Rimini. Il Breve reca la data del 3 giugno 1774. Un anno prima, il 4 maggio 1773, il segretario della Congregazione del Buon Governo, Valentino Mastrozzi, già economo della primogenitura Gambalunga era stato abilitato con speciale rescritto papale a concludere tutte le pendenze rimaste alla morte del marchese Giulio Gambalunga, nato Sinibaldi, e poi con suo figlio Cesare, nei confronti del marchese Filippo Herculani, erede a sua volta del precedente titolare della primogenitura, conte Giulio Sighizzo Gambalunga Bianchetti, «sulle reintegrazioni che questi dovea alla suddetta primogenitura Gambalunga». In precedenza erano stati consegnati (25 settembre per atti del notaio AC, poi Paliani, in solido con il notaio capitolino Ficedola, in Roma) i terreni, il «palazzo primogeniale» in Rimini con tutti i suoi mobili (48), esclusa evidentemente la Biblioteca che, per la munificenza ed antesignana provvidenza del grande giureconsulto Alessandro Gambalunga era stata in perpetuo destinata alla pubblica utilità.

Sempre nel centro della diocesi cui apparteneva fra Lorenzo Ganganelli la magistratura riminese fece istanza per poter far celebrare la Messa nella sua cappella, «specialmente in questi giorni ne' quali prende il possesso [...] ancorchè cadano in feste privilegiate». La consuetudine ab immemorabili e la convinzione onestamente maturata della liceità non bastavano in difetto di documenti originali, onde si dovette chiedere una convalida che, appunto con un Breve, non sarebbe tardata a venire (49). Con questa nota si può introdurre qualche altro documento relativo a concessioni di oratori privati, o, comunque, di interferenze tra particolari e pubblici oratori sui quali si sarebbero praticate aperture di finestre o di porte.

In ordine cronologico i primi Brevi per oratorio privato (*licentia ce-*

(47) ASV, Brevi, Vol. 3792, c. 5^r-6^r.

(48) Ibid., cc. 132-135; 142-143.

(49) ASV, Brevi, vol. 3688, cc. 178, 185. cf. in app. doc. Il Breve fu esemplato su altro concesso a Spoleto nel settembre 1741 ed al quale si richiamano anche quelli concessi nel 1742 a Fermo, nel 1745 a Livorno ed a Bologna; nel 1746 a Lugo e nel 1752 a Montecchio, ibid., c. 181.

lebrandi faciendi) vennero concessi a nobili forlivesi circa tre mesi dopo la elezione papale. Infatti, nell'agosto 1769 troviamo indicati il cavaliere Francesco Merlini (50), il conte Lepido Ercolani e consorte (51) in settembre, come pure nel 1771 il marchese Francesco Tartagni (con tale estensione) (52), l'anno dopo Giovanni Antonio Gnocchi (53), ed infine, in aprile 1774 Lorenzo Tomassoli Laziosi patrizio forlivese (54). Al conte Broglia Brandolini, infine, fu concesso nel 1770 facoltà di aprire due finestre corrispondenti nell'oratorio pubblico (55).

A Bertinoro fu indirizzato il Breve per il sacerdote Giovanni Battista Stuffi (56), l'anno dopo quello per la famiglia di Angelo Assirelli (57). Ancora nel 1771 ottennero la stessa licenza Gian Antonio, don Luigi, Ferdinando, Roberto e Francesco Fontana della abbazia *Nullius* di Sant'Ellero (58).

A Cesena figurano Rinaldo Guidi e altri nel 1770 (59), il nobile Antonio Maria Lancetti (60) ed Augusto Buschi e consorte nel 1771 (61), Giacomo Aldini nobile cesenate nel 1773 (62), mentre una più ampia concessione chiesta nello stesso anno da Laura Albertini per la messa quotidiana «et in quanto agli oratori in villa in presenza ancora degli ospiti nobili», escludeva Pasqua, Pentecoste, Natale ed altre solennità (63).

Nel 1772 «Cesare e Gabriello fratelli Leoni nobili della città di Rimini e la cui famiglia da 50 anni in circa dimora in Verona, e la nobile Elisabetta Cavalli moglie di detto Cesare di Verona», come è detto nella supplica al papa fecero valere quella nobile origine (64), ed ottennero il 31 gennaio 1772 il Breve per l'oratorio privato (65).

A Rimini figurano il sacerdote Tommaso Guerra nel 1771 (66), due

(50) ASV, Brevi, vol. 3681, c. 289.

(51) ASV, Brevi, vol. 3683, c. 137.

(52) ASV, Brevi, vol. 3709, c. 162.

(53) ASV, Brevi, vol. 3753, c. 142.

(54) ASV, Brevi, vol. 3788, c. 252.

(55) ASV, Brevi, vol. 3700, c. 99.

(56) ASV, Brevi, vol. 3746, c. 174.

(57) ASV, Brevi, vol. 3746, c. 251.

(58) ASV, Brevi, vol. 3746, c. 444.

(59) ASV, Brevi, vol. 3710, c. 306.

(60) ASV, Brevi, vol. 3715, c. 177.

(61) ASV, Brevi, vol. 3721, c. 179.

(62) ASV, Brevi, vol. 3764, c. 435.

(63) ASV, Brevi, vol. 3770, cc. 378^r, 385^r.

(64) ASV, Brevi, vol. 3736, c. 278^r.

(65) *Ibid.*, c. 277^r.

(66) ASV, Brevi, vol. 3717, c. 435.

anni dopo il nobile Nicola Cipriani e consorte (67) e il conte Carlo Sotta nel 1774 (68).

Il sacerdote montefeltrano Melchiorre Filippi ottenne nell'agosto 1772 facoltà di aprire una porta ed un coro nel pubblico oratorio unito alla sua abitazione (69).

Per Ravenna si hanno sei Brevi: per Carlo Gambi e consorte nel 1771 (70) e, l'anno successivo per Giovanni Pini con eguale estensione (71) e per la famiglia di Patrizio Ginevri (72); nel 1774 per i sacerdoti Prospero Ginanni nobile ravennate (73) e Antonio Jacoli (74) con le rispettive famiglie.

Alla nobiltà ravennate apparteneva anche Ippolita Samaritani vedova Paradisi cui fu concesso il 12 settembre 1774 il privilegio dell'oratorio nelle sue possidenze nel forlivese (75) e quest'ultima patria ebbero il marchese Giacomo Maria Theodoli e la consorte, che nell'agosto 1771 avevano ottenuto di poter far celebrare nella loro residenza romana (76).

A Faenza ottennero un Breve di concessione dell'oratorio privato dove, con la solita esclusione delle feste maggiori, i beneficiari avrebbero potuto validamente assistere alla Messa, il nobile Ludovico Laderchi e consorte, nel 1770 (77), i fratelli Sebastiano e Domenico Toli, nell'anno successivo (78), mentre nel 1773 godettero di tale indulto il conte Giuseppe Toni con la famiglia (79) ed i fratelli Lorenzo, Giuseppe, Ambrogio, Luigi e Paola Frassinetti, non di condizione nobile, ma «viventi civilmente» (80).

Altre concessioni vennero fatte in Imola a favore del sacerdote Stefano Morari e di sua sorella Antonia Felice, due persone anziane e di salute cagionevole; come si legge infatti nel Breve («qui (ut asserunt) in

(67) ASV, Brevi, vol. 3778, c. 470, con successivo ampliamento, *ibid.*, c. 538.

(68) ASV, Brevi, vol. 3784, c. 370.

(69) ASV, Brevi, vol. 3694, c. 473.

(70) ASV, Brevi, vol. 3729, c. 239.

(71) ASV, Brevi, vol. 3746, c. 175.

(72) ASV, Brevi, vol. 3751, c. 505.

(73) ASV, Brevi, vol. 3788, c. 321.

(74) ASV, Brevi, vol. 3796, c. 483.

(75) ASV, Brevi, vol. 3796, c. 483.

(76) ASV, Brevi, vol. 3727, c. 521.

(77) ASV, Brevi, vol. 3694, c. 283.

(78) ASV, Brevi, vol. 3727, c. 392.

(79) ASV, Brevi, vol. 3764, c. 521.

(80) ASV, Brevi, vol. 3770, c. 320, testo del Breve in data 27 luglio; c. 324 la istanza.

provecta aetate constituti ac nonnullis corporis infirmitatibus obnoxij existunt») (81) e, sempre nel 1769 di don Antonio Bordoli, menchè della sua famiglia (82). Due anni dopo i fratelli don Luigi e Francesco Zuffa di Francesco, insieme ai loro genitori (83) ed il nobile Francesco Gommi in unione al fratello (84), ottennero di poter celebrare, o far celebrare, nel loro oratori privati.

Un altro gruppo di Brevi comprende la serie delle dispense concesse per le ordinazioni di chierici extra tempora, oppure per difetto di età, in genere non oltre i 13 mesi. In entrambi i casi le indicazioni, che quasi sempre abbiamo ricavato dagli indici dei Brevi, sono assai numerose, ma non sempre accanto al nome dell'ordinando è segnato anche quello della sua diocesi, nè sempre è facile, in tali casi poter riconoscere l'origine romagnola del candidato agli Ordini maggiori, sulla base del semplice cognome. La nostra ricerca pertanto, va avvertito, non presume di essere esauriente, ma ci si dovrà accontentare di qualche indicazione soltanto. Certamente il chierico Giuseppe Cupers che figura tra quanti beneficiarono, nel novembre 1769 di dispense, è di Verucchio (85) così come non può non essere cesenate il conte Nicola Bernardini della Massa che ottenne l'una e l'altra dispensa (extra tempora e per difetto di 13 mesi al compimento dell'età prescritta) (86). Ovviamente va considerato riminese, quanto a diocesi, fra Giacomo da Longiano (87). Nell'anno successivo sono indicati, tra gli altri, fra Giovanni Francesco da Modigliana (88), Giovanni Marozzi di Forlì (89) Francesco Maria da Rimini (90). Nel 1771 è dispensato dal difetto di età (13 mesi e 15 giorni) il conte Livio Dall'Aste, già provvisto peraltro di un canonicato nella cattedrale di Forlì (91) e così pure, sempre in quell'anno, ottennero la dispensa dei tredici mesi fra Pier Luigi da Faenza (92) ed il bertinorese Vincenzo Ranieri (93). Nel 1772, i chierici Francesco Selmi (94) ed Angelo

(81) ASV, Brevi, vol. 3688, c. 246.

(82) ASV, Brevi, vol. 3723, c. 216.

(83) ASV, Brevi, vol. 3770, c. 453.

(84) ASV, Brevi, vol. 3788, c. 294.

(85) ASV, Brevi, vol. 3686, c. 829.

(86) *Ibid.*, c. 424, 436.

(87) *Ibid.*, c. 881.

(88) ASV, Brevi, vol. 3692, c. 540.

(89) ASV, Brevi, vol. 3694, c. 485.

(90) ASV, Brevi, vol. 3700, c. 549.

(91) ASV, Brevi, vol. 3717, c. 125.

(92) ASV, Brevi, vol. 3721, c. 624.

(93) ASV, Brevi, vol. 3721, c. 624.

(94) ASV, Brevi, vol. 3740, c. 98.

Branzanti di Ravenna (95), nonché il riminese Antonio Bizzocchi (96), condiocesano di Fernando Garatoni (97) che figura nei Brevi dell'anno successivo insieme al forlivese Carlo Oderico (98).

Nel 1774 si trovano invece fra Gerardo da Mordano (99), Gregorio Masi (100) e Paolo Manzi di Rimini (101), Angelo Giannelli o Zannelli di Bertinoro (102), Agostino Anziani ravennate (103), Carlo Chetti imolese (104) e, senza indicazione di patria, ma facilmente romagnoli Nicola Beltramelli e Giuseppe Collina (105).

Altre dispense sono accompagnate dalla assoluzione per irregolarità in cui preti e chierici erano incorsi; tra i primi si trova il caso del sacerdote Giovanni Francesco Dolcini di Bertinoro il quale, pur proclamandosi innocente aveva dovuto scontare cinque anni di galera, «senza però toccare mai remo — come egli scrive nella supplica — ma facendo da scalco e da scrivanello» dopo una condanna a dieci anni per furto di oggetti sacri e di animali. Rientrato in Romagna fu costretto a ricoverarsi in Civitella, nella giurisdizione dell'abbazia di Sant'Ellero, non potendo rimetter piede nella sua diocesi, e per dodici anni coadiuvò quel parroco nel servizio della chiesa e delle anime, insegnando il catechismo ed assistendo gli infermi, ma senza celebrare la Messa. Il Breve di Clemente XIV lo reintegrò nel pieno esercizio del suo ministero, ma confermò anche il bando da Bertinoro e sua diocesi (106). Anche il sacerdote imolese Domenico Liverani fu assolto e dispensato «ad exercitium ordinum», tre anni dopo, «eo qua cum puella fugit et militiae nomen dedit» (107). Per quest'ultimo motivo, e con l'aggravante di una accusa d'ordine morale, il chierico faentino Gian Paolo Caroli ottenne dispensa, nel luglio 1771, per accedere agli Ordini sacri (108).

(95) Ibid., c. 124.

(96) ASV, Brevi, vol. 3744, c. 107.

(97) ASV, Brevi, vol. 3764, c. 127.

(98) ASV, Brevi, vol. 3778, c. 714.

(99) ASV, Brevi, vol. 3784, c. 609.

(100) ASV, Brevi, vol. 3790, c. 91.

(101) ASV, Brevi, vol. 3792, c. 287.

(102) ASV, Brevi, vol. 3798, c. 129.

(103) Ibid., c. 163.

(104) Ibid., c. 243.

(105) Ibid., c. 255.

(106) ASV, Brevi, vol. 3696, c. 137, in app. doc.; il Breve diretto all'Abate commendatario di sant'Ellero, ibid., c. 136 (in data 7 aprile 1770), ed in esse viene precisato: *nunquam tamen remigavit sed strictoris, vulgo scalco, et ratiocinatoris, vulgo etiam scrivanello, munera exercuit*.

(107) ASV, Brevi, vol. 3762, c. 66.

(108) ASV, Brevi, vol. 3725, c. 13.

Gian Andrea Airoldi, sacerdote imolese, ottenne nel gennaio di quell'anno licenza «immiscendi se criminalidbus ad tertium» (109), fra Livio merenda, forlivese, cavaliere gerosolomitano di Malta fu graziato, nell'agosto 1771, «ut extra conventum profiteri possit, et super absentia et residentia ad commendas et dignitates» (110).

In materia di benefici, altri Brevi favorirono nel maggio 1770 Francesco Albizzi forlivese per un beneficio nella diocesi di Sezze («ut de beneficio simplici sanctae Mariae Gratiarum Setinae dioecesis nonnisi ad praesentationem patronorum provideri debeat, si illud quovis modo apud Setem vacare contingat») (111), il sacerdote faentino Gian Battista Quarantotti, «rettore del semplice beneficio sotto l'invocazione di Sant'Antonio volgarmente detto del Porchetto», per concedere una enfiteusi nel territorio di Castelbolognese nel 1773 (112) e monsignor Desiderio Spreti patrizio di Ravenna e Cameriere segreto soprannumerario dello stesso Pontefice. Il Breve, emanato in data 8 agosto 1773 riguarda il beneficio sotto l'invocazione dei santi Sergio e Bacco nella cattedrale di Ravenna, la cui rendita di scudi 24 annui egli non poteva ritirare perchè pendeva in Dataria un ricorso della famiglia Baccinetti che ne pretendeva il patronato. Si giunse così alla composizione della differenza al fine di evitare liti, lo Spreti pagando 10 scudi annui, mentre i patroni, alla sua morte, avrebbero potuto nominare il successore, come se il beneficio non fosse mai vacato (113).

A Clemente XIV, era ricorso anche colui che ne sarebbe divenuto l'anno dopo il successore, il cardinale Giovanni Angelo Braschi, per essere abilitato, come in effetti lo fu, a trasferire ad altri alcune pensioni da lui godute (114).

Nel 1770 vennero concessi al vescovo di Forlì Nicolò Bizzarri privilegi degli Assistenti al Soglio (115), e, due anni dopo, quelli di ex Provin-

(109) ASV, Brevi, vol. 3713, c. 97.

(110) ASV, vol. 3727, c. 96.

(111) ASV, Brevi, vol. 3699, c. 263.

(112) ASV, Brevi, vol. 3769, c. 114. Don G.B. Quarantotti desiderava «dare in enfiteusi a Carlo Gambarini di Castelbolognese a terza generazione mascolina *tantum* un pezzo di terra arativa con alcuni olmi di tornature 4:6:0:8, posto nel territorio di Castelbolognese sotto la parrocchia di san Petronio essendosi il medesimo Gabarino, dopo l'affissione degli editti esibito pagare l'annuo canone di scudi 14:01:10». contro l'attuale rendita di scudi 12:09:6. Il fondo era stato stimato scudi 345,60. La congregazione del Concilio aveva espresso parer favorevole, con la consueta riserva di *Si Sanctissimo Domino Nostro placuerit*. Il Breve, in data 12 giugno 1773, *ibid.*, c. 113. In materia enfiteutica venne graziata con Breve la Misericordia di Faenza, ASV, Brevi, vol. 3723, c. 81, giugno 1771.

(113) ASV, Brevi, vol. 3773, c. 126.

(114) ASV, Brevi, vol. 3802, c. 40.

(115) ASV, Brevi, vol. 3691, c. 730.

ziale al padre cappuccino Pellegrino da Forlì (116). Con un altro Breve del 1771 il sacerdote riminese Epifanio Brunelli ebbe sussidi per costituire la dote di quattro fanciulle, sue sorelle o nipoti (117).

Oltre a questi ed altri privilegi che riguardano il clero, la nobiltà e gli altri ceti dirigenti sia come corpo che come persone, Clemente XIV provvide ad elargire grazie che rispondevano a larghe e sentite istanze popolari, ancorchè fossero impetrate per il solito tramite dell'autorità ecclesiastica o di quella civica. Del primo caso citiamo gli esempi di «*absolutio et benedictio contra animalia nociva*» in diocesi di Bertinoro ed in quella di Montefeltro, allorchè si concesse al clero locale di potersi opporre «col maledirli e precettarli a non danneggiare più» secondo il Rituale allora in uso. Nel Breve diretto in data 11 settembre 1769 «alla università e uomini di San Casciano», ingiungeva digiuni (*triduanò jejunio*), pubbliche preghiere e processioni, opere di misericordia (si raccomandavano elemosine ai poveri), ricorso dei fedeli ai Sacramenti etc.

Da ultimo ricordiamo l'incremento dato da Clemente XIV al culto della Madonna in Romagna, limitandoci ancora una volta a riferire quanto si desume dalla collezione dei Brevi.

Il *Bullarium* attesta l'intervento papale nella erezione della confraternita dell'Immacolata Concezione di Maria in Faenza ed inoltre la conferma del culto e dei privilegi annessi alla celebrazione della festa della Madonna del Fuoco in Forlì. Per questo «Il Magistrato, Clero e Popolo della Città di Forlì» avevano presentato istanza nel 1773 facendo presente, nel suddetto memoriale, che «ne' trascorsi secoli essendosi resa illustre un'immagine in carta di Maria santissima che si trovava appesa nella parete di una casa che s'incendiava volando per le fiamme di detto incendio, e da questo insigne miracolo denominata del Fuoco, il Popolo della città di Forlì à sempre da allora in poi senza veruna interruzione tenuta in somma venerazione questa Beata Vergine e si trova nella cattedrale di detta città una magnifica cappella con nobilissimo altare ad essa eretto dove con fiducia ricorrono nelle pubbliche e private necessità non solo il popolo forlivese, ma anche gli altri de' circonvicini luoghi e città sicuri di riportarne le grazie». La festa tradizionale del 4 febbraio, che coincideva con il giorno del miracolo, era stata trasferita per motivi liturgici, nell'anno 1676, al 20 ottobre, ma nel 1717 venne ripristinata alla data originaria «perchè col tratto del tempo si riconobbe

(116) ASV, Brevi, vol. 3727, c. 243.

(117) ASV, Brevi, vol. 3723, c. 8.

che il popolo, solito celebrare detta festa il di 4 febbraio difficilmente si accomodava a tale translazione».

La pronta adesione del papa alla unanime istanza dei forlivesi, fedeli da sempre ed ancor oggi a quella tradizionale ricorrenza, rappresenta non solo un nuovo tratto della pietà religiosa di Clemente XIV e, segnatamente, come negli altri figli di San Francesco, mariana, ma anche la sua intelligenza dell'anima popolare e di una fede che esprime autenticità di valori anche nel costante ritorno a quella data che richiama il fatto miracoloso e, con esso, la testimonianza dei padri e quanto di più intimo e di vero ad essa si ricollega.

APPENDICE I

a)

1771 giugno 22 Ravenna

Il Cardinale Legato Vitaliano Borromeo a monsignor De Simone Uditore

La lettera del Cardinale Barbarini delli 24 ottobre 1696 chiaramente suppone e vuole il ricorso dai decreti de' Viali di Santarcangelo in materia di visite di strade al Governatore. Questa mi ha fatto sempre dubitare della forza o almeno della esecuzione di un precedente rescritto del Cardinale Pinelli che tali ricorsi privatamente accordava agli Anziani di detta Terra; e il riflesso che d'ordinario resta mal collocata la giurisdizione ne magistrati specialmente de' piccoli luoghi, mi tratteneva dal favorire l'istanza degli Anziani, che ora vorrebbero col Governatore la cumulativa in tali ricorsi.

Questo mio pensiero però non dee trattener vostra signoria illustrissima dal secondare, se così crede, la medesima istanza. Non ho poi che suggerire rapporto all'altra istanza degli Anziani medesimi di soggettare gli ecclesiastici alle risoluzioni de' viali intervenendo a tutti gli atti consentanei un legittimo deputato del clero, bastando che vostra signoria illustrissima accenni nel tempo stesso in che debba consistere l'ispezione di detto deputato.

ASV, Brevi, vol. 3742, c. 72.

b)

[Memoria redatta dall'avvocato G.F. Garatoni].

All'illustrissimo e reverendissimo signore monsignore de Simone Uditore di Nostro Signore, Memoria per gli Anziani della Terra di S. Arcangelo in Romagna

Illustrissimo e Reverendissimo Signore, Gli Anziani e Comunisti della terra di Santarcangelo in Romagna ad oggetto di ottenere la conferma dell'autorità e facoltà che ha quel pubblico di eleggere i *Sovrintendenti alle strade pubbliche* con titolo di *viali* e la conferma insieme della giurisdizione attribuita ai medesimi viali dallo Statuto locale, dall'antichissima osservanza, e consuetudine, da diverse dichiarazioni de signori Cardinali Legati di quella Provincia, ne hanno avanzato l'opportuna supplica alla santità di Nostro Signore chiedendone eziandio la spedizione del Breve opportuno.

Per sorte di quella Comunità è stato commesso a vostra signoria illustrissima e reverendissima l'esame di questo affare col solito Rescrito: *A monsignor Auditore che ne parli*, e secondo che esige il buon ordine la medesima supplica è stata rimessa per informazione al Cardinale Legato il quale non solo si è degnato di trasmetterla sollecitamente a vostra signoria illustrissima e reverendissima, ma si è insieme compiaciuto di farne avere una copia 'i comunisti per mezzo de suoi ministeri.

Tale informazione comprovando l'esposto, dimostra l'animo del Legato favorevole alla petizione degli Anziani. Tituba però sopra due articoli, cioè intorno all'autorità degli Anziani e loro giurisdizione in grado di ricorso, o di appellazione dai decreti e dalle risoluzioni prese dai viali, per la ragione di non

essere stati presenti all'Eminenza sua i documenti comprovanti una tale autorità.

In secondo luogo avrebbe difficoltà di approvare che le determinazioni dei viali si debbano osservare eziandio dagli ecclesiastici. Per la qual cosa l'avvocato Gianfelice Garatoni agente della riferita Comunità di Santarcangelo si prende la libertà di umiliare a vostra signoria illustrissima e reverendissima gli annessi due documenti che provano equa e ragionevole l'istanza in tutte le sue parti ed anche in rapporto ai due indicati punti.

In primo contiene la rubrica XXX del libro I dello Statuto di detta Terra confermato da Paolo III, secondo il quale apparisce, che tutti quelli i quali hanno sofferto gravame dagli ufficiali della Comunità possono ricorrere agli Anziani, e che gli Anziani possano e debbano render ragione impreteribilmente tra giorni della settimana.

Il secondo è una concessione del cardinal Pinelli allora Legato della Provincia giusta la quale al capitolo 2 la cognizione degli aggravi, che vengono inferiti dai viali si ascrive ed aggiudica talmente agli Anziani, che vuolsi una tal giurisdizione privativa ad esclusione dello stesso governatore. *Talmente che il signor Governatore pro tempore non possi ingerirsi in modo alcuno sotto qual pretesto vogli, ma che debba dare aiuto et il braccio della Corte per esecuzione dell'ufficio alli predetti signori Anziani e viali.*

Sulla scorta quindi di questi due chiarissimi documenti, siccome si esclude qualunque dubbiezza, così sperano gli Anziani di Santarcangelo che vostra signoria illustrissima e reverendissima avrà la degnazione di rappresentare a Nostro Signore la ragionevolezza dell'istanza anche in questa parte, che riguarda la giurisdizione di essi Anziani nei casi di ricorso o di appellazione, e così si lusingano di esser anche in questo esauditi in forza della valevole mediazione di vostra signoria illustrissima e reverendissima. Massime che, quantunque la concessione del cardinal Pinelli attribuisca agli Anziani una tale giurisdizione privativa espressamente ad esclusione del superior locale; pure gli Anziani *attenendosi più presto al solito* hanno richiesto soltanto in detti casi la *cumulativa* col riferito Governatore, di modo che una tal petizione come moderata, equa, e giusta merita ogni riflesso di vostra signoria illustrissima e reverendissima.

Che poi le determinazioni dei Viali debbansi approvare anche dagli ecclesiastici, è troppo necessario, e la ragione pubblica richiede, che essi non possano ricalcitare dai provvedimenti che si prendono in materia di strade pubbliche. E noi vediamo, che la Magistratura del Tribunale delle Strade di Roma ha amplissima giurisdizione sopra gli ecclesiastici in questa parte sconvolgerebbe ogni buon sistema. Al che si aggiunge in primo luogo l'osservanza immemorabile, la quale ci persuade che anche per autorità pontificia i viali abbiano proceduto sempre contro gli ecclesiastici. In secondo luogo la circostanza che per l'interesse degli ecclesiastici interviene alle visite, ed agli altri atti sempre un deputato ecclesiastico, intanto che qualunque provvisione, o determinazione che però riguarda l'interesse degli ecclesiastici, deve considerarsi come derivante dalla persona ecclesiastica alla quale certamente, senza offendere i sagri Caribuire ogni facoltà in materia di strade pubbliche.

Che però vostra signoria illustrissima e reverendissima colla sua particolare perspicacia facilmente si farà a comprendere la ragionevolezza ed equità

della petizione in quella parte che si chiede l'approvazione: *Che intervenendo alla visita delle strade e prestando la sua presenza a tutti gli atti un ecclesiastico, deputato da quel clero o dal Vicario foraneo, le risoluzioni e determinazioni de viali obblighino eziandio i beni, i coloni e le persone stesse degli ecclesiastici.*

Lo stesso agente si prende il coraggio di pregare vostra signoria illustrissima e reverendissima a volersi compiacere di riflettere che le pene o multe fissate dagli antichi stabilimenti sono sì tenui che si possono impunemente disprezzare a di nostri, essendo ristrette a pochi soldi, ed a poche lire, che vale a dire a pochi baiocchi, ed a pochi paoli; a molti crederanno convenire meglio al lor interesse pagare la pena, anzichè dare esecuzione alle determinazioni de' Viali.

Per la qual cosa si supplica divotamente a voler ridurre le dette pene a scudi d'oro in quella quantità che si stimerà più propria, e conveniente, lasciando anche la comminazione delle pene nelle rispettive quantità di scudi d'oro ad arbitrio del Viali e degli Anziani.

Ibid., cc. 73-75.

II

a)

Beatissimo Padre, la santa memoria di Giulio II predecessore di Vostra santità nella sua Bolla che comincia *Singularis vestra* in data delli 4 novembre 1504 dichiarò sudditi suoi e della Comunità e Consiglio d'Imola oratrice e suddita fedelissima di vostra santità i castelli compresi nel di lei contado, fra quali Casola, Riolo e Mordano, ordinando che ricuperandosi dalla Santa Sede quelli che erano allora tratti da altri padroni, fossero alla suddetta città restituiti, come succedette nel seguente anno 1505 del castello di Casola con sue pertinenze, che appena restituito da' Signori veneziani, li quali il trattenevano, fu dal Commissario pontificio consegnato al magistrato d'Imola a cui i suddetti castelli, in vigore della suddetta Bolla, e consegna prestarono nell'anno 1505 giuramento di fedeltà, secondo che rilevasi da rogiti di Sigismondo Marconi notaro imolese.

Questa dipendenza de castelli suddetti della città d'Imola fu insieme con gli altri privilegi concessi da Giulio II confermata da sommi pontefici Adriano VI, Clemente VII, Paolo III, Giulio III, Pio IV, Gregorio XIII e Sisto V. Esercita pertanto il Consiglio sopra i castelli la giurisdizione e autorità concessali da sommi pontefici, non solo mediamente per mezzo di un consigliere che ogni anno destina il governo di ciascuno di essi con facoltà di giudicare nelle cause civili, e di presiedere al reggimento economico di quelle comunità in tutte le sue parti, ma ancora immediatamente facendo provisioni ed ordini intorno all'affari più rilevanti di esse, provvedendo alle loro anno e, concedendole facoltà di rinovare catastri, di far capitoli intorno a loro appalti e dazi, rimediando disordini introdotti ne' loro Consigli con la riforma del numero e delle persone che li compongono, ordinando immediatamente a que' communisti careggi ed altre somministrazioni per servizio della città in occasione d'essere

in essa aquartierate le truppe estere negli anni 1736, 1742, 1743 e 1744 come rilevasi dagli autentici pubblici Annali.

Confessarono sempre in iscritto e con fatti i castelli questa loro soggezione alla città senza portarvi alcuna perturbazione fino all'anno 1766, nel quale alcuno d'essi con espressioni avanzate dimostrò animo di non volerla più riconoscere. Quindi il Consiglio della città oratrice per provvedere alla manutenzione del suo diritto domandò ed ottenne dal Tribunale dell'*Auditor Camerae* un monitorio *jactationis jactationum* contro i castelli soggetti, in vigor del quale introdotta lite avanti monsignor Carrara lugotenente, questi con sua sentenza dichiarò restare nel suo possesso di giurisdizione la città operatrice sopra i castelli, non solo riguardo al civile, ed economico, ma anche nel criminale, sebben questo non siasi preteso dalla città, che ha sempre riconosciuto doveri e superiori maggiori. Appellarono i castelli da questa sentenza, ricorrendo alla santità vostra acciò si degnasse di commettere la revisione al altro giudice. Degnossi pertanto vostra Santità di rimettere la supplica de' castelli al signor Cardinale Borromeo Legato della provincia di Romagna concedendole ampia facoltà di giudicare e terminare la causa con suo laudo, o transazione, come da rescritto *ex audientia* di Vostra Santità sotto li 19 gennaio 1771 riservandone l'approvazione alla sua suprema autorità. Ne fu perciò dal signor Cardinale Legato commesso il giudizio al suo Uditor di Camera, che con suo laudo promulgato li 31 gennaio 1772 dichiarò competere alla città operatrice il diritto di eleggere ogn'anno il giudicante di ciascuno de suddetti castelli, il quale abbia facoltà di giudicare nelle cause civili, e quelle decidere, di assistere alli loro Consigli e presiedere a tutto il regimento economico di essi, come aveva praticato per l'avanti; ma perchè per negligenza forse di quelli che assistevano alla città oratrice non erano stati al suddetto giudice presentati i documenti comprovanti anche la giurisdizione e autorità del Consiglio della città esercitata indipendentemente al suddetto giudicante, che sopra si è umilmente esposta a vostra santità, quindi nel laudo suddetto non ne fu fatta alcuna menzione, anzi con totale discapito di essa, oltre la espressione *Nullum jus, nullamque actionem competijse et competere civitati Imolae super castris praefatis, nec jure asserti vassalagij, nec jure feudalitatis*, che non si nega in quanto al criminale, fu aggiunta anche l'altra espressione *nec quocumque alio jure*, la quale perchè porta una illimitata estensione viene interpretata dai comunisti de' castelli a loro talento, come ne abbiamo una prova recente con patente pregiudizio della giurisdizione civile ed economica che compete alla città sopra di essi. Fu poscia la città oratrice obbligata ad accettare ed approvare il laudo con pubblico intrumento, nel quale pure non fu ad essa riservata alcuna parte di detta giurisdizione sebbene nella procura fatta a chi doveva per essa stipulare si fosse riservato che per detto istromento, et laudo non s'intendessero in alcuna parte rivocate e vulnerate le transazioni anteriori, e le sentenze altre volte dalla città ottenute, e dalli castelli avversari accettate.

Umiliati pertanto alla Santità Vostra i consiglieri della città d'Imola oratrice supplicano Vostra Beatitudine a dichiarare col suo supremo oracolo che i castelli debbano riconoscere la loro dipendenza negl'affari civili ed economici non solo dalli giudicanti destinati ogn'anno dal Consiglio, ma molto più dal Consiglio medesimo e suo magistrato. Che etc.

ASV, Brevi, vol. 3769, cc. 559^r, 582^r.

b)

Die 2 martij 1773 ex audientia Sanctissimi.

Sanctissimus, auditis relatione, et voto eminentissimi domini Cardinalis Aemiliae Legati laudum, ac stipulatum desuper instrumentum, de quibus in precibus, rata benigne habuit et adprobavit; illamque servari omnino, et exequi voluit, ac mandavit: declarans praeterea, quatenus opus sit, quod castra Rioli, Casulae et Mordani debeant in negocijs ac rebus civilibus, atque oeconomicis agnoscere suam ipsorum dependentiam non tantum a iudicentibus, per civitatis Imolae Consilium electis, ac destinatis, sed imo atque eo magis ab ipso civitatis Consilio, vel a magistratu per idem Consilium specialiter deputando. Contrarijs quibuscumque non obstantibus. Et expediantur Literae apostolicae in forma Brevis. cum laudi et intrumenti praedictorum insertione.

J. de Simone Auditor
Ibid., c. 582^{v1}.

¹ Sullo stesso foglio era stato rescritto in data 18 gennaio 1773: «Al signor Cardinale Prouditore che ne parli».

III

a)

Beatissimo Padre, l'antica Congregazione del Sacro Numero de Novanta Pacifici della città di Ravednna, e li di lei pubblici rappresentanti prostrati umilmente a piedi santissimi della Santità Vostra, implorano aiuto e provvedimento nelle critiche circostanze nelle quali ora si ritrovano.

Fu detta Congregazione fino dall'anno 1579 eretta (sic) con autorità pontificia, fu da Sommi Pontefici, Presidi della Provincia e Commissarj Apostolici provveduta di effetti, come dal foglio che umilmente si compiega, onde potere, e con lustro mantenersi e provvedere alli bisogni del ben publico principale oggetto avutosi nella di lei direzione; fu anche contradistinta con onori, jus, e prerogative, come da libro delle sue costituzioni, che umilissimamente si annette. Ultimamente ancora la felice memoria di Clemente XIII con Breve speciale ne confermò le dette costituzioni, li privilegi (sic), jus e onori.

Questa tale Congregazione, oltre l'ottimo fine per cui fu eretta, è stata sempre di vantaggio, e lustro alla città, non solo per li magistrati, che la distinguono, ma ancora per la civiltà delle persone, che la compongono. Ciò nulla ostante ha l'oratrice in diversi tempi patite non poche contradizioni provenienti parte da chi con poco buon occhio rimirava la conservazione e civiltà della Congregazione medesima, e parte dalla trascuratezza alcune volte praticata dalli ministri principali di essa Congregazione. Per motivo di che se li Sommi Pontefici, li Presidi della Provincia, e Comissari Apostolici a scampo de danni, che ad essa derivare potrebbero, hannovi diverse volte posti gl'opportuni rimedj, non hanno mai cercato di toglierla, poichè nella sua istituzione, e nelle

sue leggi è tanto utile, e di lustro alla città. Ultimamente ancora l'eminentissimo e reverendissimo signor Cardinale Borromeo degnissimo e vigilatissimo Legato della Provincia di Romagna, vedendo che gl'effetti e rendite della Congregazione si neglimentavano, e le cattive conseguenze che da tale mala amministrazione derivare ne potrebbero, ebbe per bene di darli in amministrazione alla Comunità, ma fattoli sperare e dalla Congregazione sudetta, e dal suo magistrato una totale esattezza e diligenza, non esittò punto l'Eminenza sua di reintegrare la Congregazione nell'amministrazione, ed esigenza predetta.

Mentre pertanto, Beatissimo Padre, si stavano riordinando gl'affari della Congregazione sotto l'autorevole padrocinio dell'Eminenza sua, non manca il Pubblico di Ravenna di disturbare la quiete della Congregazione medesima con contrastarle tutto ciò che per indulti pontifici se li compete d'esigenza, e massime di potere appaltare li dazj secondo il solito, di farne l'esigenza, e di non voler essa pagare li soldati ed altre spese che fine qui ha pagate senza contraddizione in seguito delli decreti nel compiegato foglio notati dalli Presidi e Commissarj apostolici, anzi volendola obligare a sostenere su ciò una lite formale. A scampo pertanto da ogni pregiudizio la Congregazione predetta supplica umilmente la Santità Vostra a volersi degnare coll'autorità pontificia togliere ogni lite, e dissidio con confirmare la Congregazione, suo magistrato e ministri, jus, azioni e provisioni, salari, emolumenti, esenzioni, onori, pesi, prerogative, impiegi, grazie, indulti, privilegi, esenzioni, immunità, autorità, giurisdizioni e facoltà, e tutt'altro, che se li compete nella guisa appunto che si è degnata di graziare la Congregazione del Numero di Forlì, mentre gl'oratori genuflessi col più profondo ed umile rispetto ed ossequio si avanzano al baccio (sic) del sacro Piede, implorando la paterna pontificia benedizione, e grazia.

ASV, Brevi, vol. 3780, cc. 92^r-93^v, 100^r1.

¹ Il memoriale venne accolto con rescritto 19 agosto 1773, *ibid.*, c. 100^v.

b)

Proventi della Congregazione del Sacro Numero de Novanta Pacifici della città di Ravenna, loro provenienza e destinazione.

Dell'anno 1579 nella errezione della Congregazione del Sacro Numero de Novanta Pacifici colle facoltà pontificie per la conservazione della pace tra i cittadini già per l'avanti travagliata da discordie simili, da monsignor illustrissimo Giovanni Ghislieri presidente in quel tempo della provincia di Romagna furono concessi a detto Sacro Numero diversi dazi, effetti della Comunità di Ravenna affinché se ne potesse valere ne' soliti accidenti, pagar soldati della guardia del palazzo ed altri salariati, come anche di fare altre spese necessarie per mantenimento di quello, e furono:

Il datio delle Porte della città. Del grano terriero e forastiero. Salara ed avanzo nella vendita de sali, ora permutato in altro dazio. Delli due dazj del tre per cento per gl'aquisti che fanno li forestieri in territorio e del cinque per cento de forestieri che prendevano donne ravennati per moglie, ed altri dazj.

Dell'anno 1594 li 16 marzo da monsignor illustrissimo Clorieri (sic) Co-

missario apostolico con suo decreto esistente in Comunità d'ordine di Sua Santità furono restituiti tutti detti dazj alla stessa Comunità, con riservare il *jus* al Sacro Numero e magistrati *pro tempore* del medesimo di tirar mandati al Depositario di detta Comunità si per pagare mensilmente la guardia de soldati e per spese occorrenti in quella, loro capitano, cancelliere ed altri salariati, si per pagare le spese della Esposizione del Santissimo in San Sebastiano ogn'anno nella domenica delle Palme, si anche per altre occasioni di guardie delle Porte del Palazzo del Principe ed altrove come si è sempre praticato senza contradizione, i quali daj venivano deliberati a suoi tempi al publico incanto dal magistrato del Numero coll'intervento del Priore del Magistrato delli signori Savi *pro tempore* nell'atto della deliberazione.

Dell'anno 1606 li 17 luglio da monsignor illustrissimo Gaetano allora presidente, con suo decreto d'ordine di Nostro Signore [Paolo V] furono ritornati al medesimo Sacro Numero li due dazj del tre e cinque per cento anzidetti per le cause espresse preci, e massime per mantenimento delle suppellettili delle stanze di esso Numero, e de soldati, e per tener risarcite le Porte della città, e le case delli portinari, atteso che la Comunità per lo spacio d'anni 12 non ne aveva ricavato alcun utile, e che più attentamente vi avrebbe applicato il Sacro Numero.

Del anno 1635 li 26 novembre da monsignor Corsini colli sopravvanzi di detti due dazj, fu fatta a beneficio publico una Lettura *d'Instituta* civile con provisione al Lettore di scudi 48 moneta vecchia, ridotta poi a scudi 36 delli 1664 e a questo effetto furono creati più censi, fatti acquisti di case contigue alle Porte della città, fabricata una bottega in piazza sotto li volti in sito della Congregazione, ad intento di fare altre Letture come per decreto dell'eminentissimo Cybo l'anno 1649, li 28 novembre. Dell'anno 1676 li 3 agosto da monsignor illustrissimo Farsetti, Commissario e visitatore Apostolico con suo decreto comandò strettamente l'esigenza degli effetti di esso Numero provenienti da detti due dazj e da capitali di censi già costituiti per fare altri capitali acciò colli frutti di essi si faccia altra Lettura a beneficio publico.

È stato di più sempre in possesso il Numero di esiggere il dazio de' grani terrieri, e forastieri.

Sicchè non avendo la Congregazione del Sacro Numero che il peso personale e l'esigenza di detti effetti delli due dazj del tre, e cinque per cento, de frutti de censi, del dazio del transito, ed estrazione de grani terrieri, e forastieri, e degli affitti di poche case e di una bottega per errogarli in beneficio publico, ed in esecuzione delli decreti degl'eminentissimi Legati, e Commissarj apostolici, deve la Comunità di Ravenna soccombere a tutte le spese necessarie ed occorrenti per qualsi voglia accidente, come per l'accennato decreto di monsignor illustrissimo Clorieri Commissario apostolico l'anno 1594 li 16 marzo con mandati delli magistrati *pro tempore* di detto numero diretti al Depositario della Comunità come si è sempre praticato, e se detta Comunità non vuole questa briga, dia al Numero l'esigenza di tutti li dazj secondo le ordinazioni di monsignor Ghisilieri del 1579.

ASV, Brevi, vol. 3780, cc. 96^r-97^v.

IV

Beatissimo Padre, lo spedale degl'Infermi di Ravenna trovasi in uno stato deplorabile e bisognoso d'un sollecito provvedimento. Per scarsezza di rendite manca agli ammalati un numero doveroso di serventi, e molte mancano di quelle cose, le quali sarebbero necessarie alle loro cure. Ciononostante l'escita supera notabilmente l'entrata in guisa che, dopo molti debiti già contratti, va lo spedale a distruggersi.

In questo stato di cose l'Arcivescovo si fa ardito di ricorrere supplichevole a' piedi della Santità vostra esponendole come unico mezzo a riparo dal temuto male gravissimo il consegnare lo spedale medesimo alla cura de Padri di san Giovanni di Dio de' quali ha sperimentato non meno l'attenta ed impareggiabile esattezza nel servizio degl'infermi, che la vantaggiosa economia (sic) nello spedale di Faenza. In questo sentimento concorre anche il clarissimo Cardinale Legato Borromeo offrendo insieme con la sua caritatevole generosità di donare dopo la morte sua a tal effetto un capitale già investito di ben tremila cinquecento scudi. Ma perchè, Padre santo, per la esecuzione di tal pensiero si considera necessaria una spesa di diecimila scudi per aumento di fabrica, provvedimento di mobili, utensili, ed altro, perciò l'Arcivescovo impegnato in altri bisogni della sua diocesi, non avendo modo di somministrare l'intera somma, volentieri accrescerebbe l'aggravio di una pensione di quattro o cinquecento scudi annui, quando piacesse alla santità vostra di renderla fissa e stabile sulla rendita della sua chiesa per fino a tanto che con essa restasse estinto il capitale e pagati i frutti d'un censo che vorrebbe imporre nell'accennata somma di scudi diecimila. Di questa grazia pertanto si avvanza a supplicarla mentre colla più sommissa venerazione implora sopra di sé e della sua diocesi l'apostolica benedizione. Che etc.¹.

[...] Ma siccome, Beatissimo Padre, un tal obbligo di spedire una bolla è incompatibile colle circostanze particolari del caso, del quale si tratta, non essendovi che debba soffrirne la spesa, non il Cardinale Legato che ha già fissata la somma del donativo che egli è disposto di fare allo spedale in scudi 3500, non l'Arcivescovo che per bene dello spedale toglie a se stesso annui scudi 500 per più anni, e che non può allargarsi di più, avendo impegnato il resto de' frutti della sua Mensa in supplire ad altri bisogni della diocesi, e al suo proprio mantenimento, e non per ultimo l'Ospedale medesimo già povero, e mal ridotto, e a cui, per qualunque destrazione che gli si facesse dei sussidj destinatigli, si verrebbe a detrarre altrettanto del necessario, e occorrente riparo alle sue indigenze: si supplica perciò umilmente la santità vostra che voglia degnarsi proteggere, e contribuire maggiormente per la sua somma clemenza, e liberalità ai vantaggi del luogo pio, ordinando che invece di una Bolla si faccia la spedizione di un Breve.

Di 7 junij 1773. Santissimus Dominus noster supradictis oratorum precibus benigne annuens, Literas Apostolicas in forma Brevis desuper expediri mandavit. I.M. Cardinalis de Rubeis Hannibal advocatus Bontadosius subsecraria riu s.

ASV, Brevi. vol. 3769, cc. 592^r-593^r¹.

¹ Segue il rescritto del 12 aprile 1773, nel quale veniva approvata la decisione di affidare il detto ospedale di santa Maria ai Fatebenefratelli, ed insieme si autorizzava l'assegnazione della pensione annua di 500 scudi per fronteggiare le spese e si ordina di spedire la Bolla (*et super praemissa pensione expediendum Letterae Apostolicae*).

V

[1769, dicembre]

I Consoli di Rimini oratori e sudditi umilissimi della Santità Vostra reverentemente l'espongono trovarsi nel loro Pubblico Palazzo una decente cappella nella quale i Governatori prelati solevano fare continuamente celebrare la santa Messa, ed in cui celebrasi tuttavia, ed è necessario di poterlo specialmente in questi giorni ne' quali prende possesso il Magistrato *pro tempore* di detta città, ancorchè cadano in feste privilegiate. Si è perciò sempre considerata la detta cappella come chiesa pubblica, senza eccezioni nè di persone nè di feste, per le quali non potesse servire. Al presente essendosi voluto indagare l'origine e il titolo d'un tal privilegio niuno se n'è trovato, eccetto l'immemorabile uso di esso, e l'esercizio avutone in buona fede dai loro maggiori. Per tanto ad assicurare la coscienza de' Consoli *pro tempore* e a togliere ogni dubbio che potesse nascere in avvenire, supplicano umilmente la Santità Vostra a volersi degnare di convalidare e confermare in avvenire con special grazia l'uso fatto finora di detta cappella.

ASV, Brevi, vv. 3688, cc. 178, 185.

VI

a)

Il sacerdote Giovanni Francesco Dolcini alla sacra Congregazione dei vescovi e Regolari

Eminentissimi e reverendissimi signori, il sacerdote Giovanni Francesco Dolcini della diocesi di Bertinoro oratore umilissimo delle eminenze vostre, col più profondo rispetto espone com'egli sino dall'anno 1749 fu condannato dalla curia vescovile di Bertinoro alla galera per dieci anni a motivi d'alcuni furti, d'una lampada cioè e di certi porci, de' quali fu incolpato senza che egli per la sua miseria potesse fare apparire la sua innocenza dal delitto appostogli. Gli convenne pertanto soggiacere alla sentenza contro di lui emanata dalla suddetta curia vescovile di Bertinoro, e condotto in galera vi stette cinque anni senza però toccare mai remo, ma facendo da scalco o da scrivanello.

Per gli altri cinque anni fu poi graziato dalla santa memoria di Benedetto XIV con avergli commutata questa pena con quella dell'esilio perpetuo dalla diocesi di Bertinoro e dalla Legazione di Romagna, la onde il povero oratore

dovuto ricoverare in Civitella lugo dell'abbazia di Sant'Ellero di Galeata dove per dodici anni continui si lusinga d'esser vissuto per grazia di Dio in una maniera conveniente al suo stato ecclesiastico ajutando il paroco nel servizio della chiesa, insegnando la dottrina cristiana, assistendo agl'infermi. Ora egli (senza intraprendere la giustificazione sulla causa della sua condanna) altro non brama che d'essere riabilitato alla celebrazione della santa Messa.

ASV, Brevi, vol. 3696, c. 137^r.

b)

Rescritto *ex Audientia*.

Die 5 martij 1770. Sanctissimus Dominus Noster auditis relationibus Episcopi Brittinorensis nec non reverendi patris domini Abbatis ordinarij Nullius Galeatae ac infrascripti Secretarij Litteras apostolicas in forma Brevis expediri mandavit, quibus eidem Abbati ordinario Nullius Galeatae committatur, et veris existentibus narratis et dummodo orator non celebret in diocesi Brittinorensi oratorem ipsum pro suo arbitrio et conscientia gratis absolvat ac cum et super irregularitate praemissa de causa contracta dispenset.

I.M. Cardinalis De Rubeis Praefectus
F.D. Archiepiscopus Patrensis Secetarius.
Ibid., c. 137^v.

c)

1770 aprile 4 Roma (Santa Maria Maggiore).
Breve all'Abate commendatario di Sant'Ellero di caleata.
Ibid., c. 136^r.

VII

Supplica del sacerdote Domenico Antonio Monti arciprete di San Casciano a Clemente XIV.

Domenico Antonio Monti arciprete di San Cassiano in Appennino diocesi di Bertinoro prostrato ai piedi della Santità vostra umilissimamente le espone come si ritrova in un paese danneggiato da varie sorte di animali nocivi, specialmente da alcuni volgarmente chiamati zuccate o corbaiole che alle volte tagliano li seminati a fior di terreno e ne levano quasi tutto il raccolto, da altri chiamate rughe, che mangiano i fiori di alcune semenze e ne levano tutto il raccolto di esse, da altri detti brugi, quali divorano le foglie degli alberi, e ne fanno seccare i frutti, e perciò supplica la Santità vostra degnarsi concedergli la facoltà di maledirli e precettarli a non danneggiare più quando ne vedrà il

bisogno almeno per una volta per ciascuna specie, giacchè in diversi tempi insorgono a recar il danno. Che della grazia etc. Quam Deus etc.

ASV, Brevi, vol. 3685, c. 7^r.